

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
via C.Colombo 44, 00147 Roma

Oggetto: Osservazioni al progetto per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 43,65 MW da installarsi nel Comune di BISACCIA (AV) nelle località "Calaggio, Marena e Serro la Croce"

Il sottoscritto MICHELE DE GIANNI,

presenta le seguenti osservazioni al progetto in oggetto:

* Il progetto è già stato rigettato in toto dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.28 del 2018, che si allega. La società ECOPOWER srl ha semplicemente ripresentato lo stesso identico progetto al MITE eliminando 3 pale eoliche dal computo delle 15 complessive del progetto rigettato. Rispetto al progetto originario, la società proponente si è limitata ad eliminare le pale eoliche denominate BS12, BS13 e BS4 (in allegato la mappa delle 15 pale eoliche del progetto rigettato). Pertanto le motivazioni alla base del precedente rigetto, ovvero la collocazione dell'impianto all'interno di un territorio "non idoneo" in quanto già saturo di impianti eolici, persistono e rimangono perfettamente immutate.

* A sostegno delle motivazioni del precedente rigetto e, dunque, della necessità di rigettare la nuova istanza, che - si ripete- non è altro che la riproposizione di quella precedente, in evidente contrasto e spregio col pronunciamento dell'Autorità Regionale a suo tempo competente, si evidenzia che, nel Comune di Bisaccia, sono già operative circa 300 pale eoliche, come si può facilmente verificare consultando l'anagrafe degli impianti e/o attraverso un sopralluogo fisico sul territorio comunale. Situazione di estrema saturazione esiste anche nei Comuni confinanti o limitrofi, quali il Comune di Andretta, Lacedonia, Vallata, Aquilonia e Monteverde. Infatti, nel 2016, la Regione Campania, facendo proprie le istanze di regolamentazione del fenomeno espresse, con altrettante delibere, dai Consigli Comunali dei suddetti Comuni e di molti altri ancora della stessa area, aveva, con DGR n.533/2016, indicato i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di

impianti eolici di potenza superiore a 20 KW. Successivamente il decreto 442/2016, che attuava i criteri indicati nel DGR n.533/2016, definiva Bisaccia non idoneo all'installazione di nuovi impianti perchè "saturo".

* Al di là dei criteri a suo tempo definiti dalla Regione Campania, l'evidenza plastica della saturazione del territorio di Bisaccia è rilevabile dalle ulteriori mappe allegate, nelle quali è stato effettuato-semplicemente consultando Google Earth-il censimento degli impianti eolici già esistenti (segnaposto di colore rosso) e di quelli già approvati non ancora realizzati o in corso di realizzazione (segnaposto di colore blu, quest'ultimi in base ad esistenti decreti di autorizzazione regionale). In una delle mappe, inoltre, è evidenziata l'area nella quale sarebbe prevista l'installazione degli impianti del progetto in oggetto: mentre il proponente si limita, nel suo progetto, a mappare semplicemente i suoi impianti, il sottoscritto evidenzia, invece, il contesto generale degli impianti all'interno del quale insiste il nuovo progetto. In pratica, con l'installazione di tali impianti, verrebbe ad essere occupato l'unico corridoio di territorio relativamente libero in

quell'area, essendo il fianco destro e sinistro di tale corridoio già ampiamente saturi di impianti. Si sottolinea come tale corridoio sia largo solo poche centinaia di metri.

* Il progetto presenta, inoltre, molte altre carenze e irregolarità che l'Autorità competente, interfacciandosi anche con le autorità locali, saprà valutare. Prossimità a strade, fabbricati, aziende agricole e aste torrentizie sono solo alcuni degli esempi più lampanti delle suddette irregolarità.

Il sottoscritto intende ribadire, come considerazione finale, che il progetto in oggetto è incompatibile con lo stato dell'arte degli innumerevoli impianti già presenti nell'area. Lo stato di saturazione del territorio è del tutto evidente, già molto oltre ogni ragionevole criterio di tutela del paesaggio sancito dalla Costituzione dello Stato Italiano.

Cordiali saluti

Michele De Gianni



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
28	12/03/2018	2	3

Oggetto:

Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. D.G.R. 48/2014. Diniego dell' Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 49,5 MW da realizzare nel Comune di Bisaccia (AV) - Localita': Calaggio, Marena, Serro La Croce. (Cod. Prog. 1642-170). Proponente: ECOPOWER s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 del predetto articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;

PREMESSO, altresì, che

- a) il citato art. 12, comma 10, del D.lgs. 387/2003, assegna, alle Regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- b) i punti 17.1 e 17.2 delle Linee Guida Nazionali approvate con il D.M. del 10/09/2010, prevedono che: *"Al fine di accelerare l'iter autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere alla indicazione delle aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti.....Omissis.....Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazioneOmissis"*;
- c) il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse), prevede che la Giunta regionale, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, stabilisca i criteri e individui le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw;
- d) il comma 1bis dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22 e 31 marzo 2017, n. 10) prevede che *"I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all' articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1"*;
- e) con Delibera n. 533 del 4/10/2016 sono stati approvati, in attuazione del comma 1 dell'art. 15 L.R. 6/2016, i "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica";
- f) la predetta Deliberazione n. 533/2016 stabilisce, in particolare, che:
 - non sono idonee all'istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui "carico insediativo medio comunale" supera di 5 volte il "carico insediativo medio regionale" definendo i due indici rispettivamente come "il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la

superficie complessiva del territorio comunale” e “il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio regionale”;

- l'elenco dei Comuni “saturi” e, pertanto, non idonei all'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili è aggiornato con cadenza annuale dal Direttore della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in base ai dati pubblicati dal GSE, ai sensi del paragrafo 5.1 delle Linee Guida allegate al DM 10/09/2010, sul “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” al 31/12 dell'anno precedente;

g) con decreto n. 442 del 5/12/2016, pubblicato sul BURC n. 83 del 7/12/2016, sono stati individuati i Comuni le cui aree risultano “sature” e, quindi, non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche culturali, territoriali ed ambientali, così come disposto dalla D.G.R. n. 533/2016.

CONSIDERATO che

- a con D.D. n. 105 del 21/03/2016 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD 07-UOD Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, su conforme parere della Commissione VIA – VAS – VI espresso nella seduta del 12/01/2016, sul progetto presentato dalla Ecopower srl per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza complessiva 49,5 MW da ubicarsi nel Comune di Bisaccia (AV) – Località Calaggio, Marena, Serro La Croce;
- b nelle date 28/07/2011 (come da convocazione prot. 2011.0533490 del 07/07/2011), 13/04/2016 (come da convocazione prot. 0145623 del 1/03/2016) e 6/9/2016 (come da convocazione prot. 0512913 del 26/7/2016), si sono tenute presso gli uffici di questa UOD n. 3 sedute della Conferenza di Servizi;
- c nella CDS del 28/07/2011 si è verbalizzato “[...] La presente conferenza, è stata sospesa atteso il proponente ha dichiarato di non essere in possesso di VIA [...]”;
- d nella CdS del 13/04/2016 si è verbalizzato “[...] La presente conferenza, atteso che il progetto necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri, nonché di chiarimenti sul DD n. 105/2016 è sospesa [...]”;
- e Il DD n. 105/2016, infatti, recita al punto 1 del decretato “.... Condurre l'analisi di interferenza paesaggistica in conformità a quanto previsto dal DM del 10/9/2010 allegato IV punto 3.1 comprensiva di tutti gli elaborati richiamati con approfondimento in particolare degli impatti cumulativi dovuta alla presenza di altri parchi eolici ... (omissis)”;
- f in data 06/09/2016, in particolare, si è verbalizzato “[...] Atteso che il progetto necessita di chiarimenti sul DD VIA n 105/2016 si invita il proponente a contattare l'ufficio ambiente UOD 07 VIA VI VAS per avere delucidazioni in merito....il Proponente fa presente di aver già inviato gli atti alla UOD 07 Ambiente VIA VI VAS per la valutazione di eventuali interferenze paesaggistico....Questa UOD provvederà a chiedere alla commissione VIA chiarezza su tutti gli aspetti del decretato, l'odierna Conferenza viene rinviata a giovedì 6 ottobre 2016. [...]”;
- g con nota prot. n. 2016.0649417 del 05/10/2016 questa UOD ha comunicato che, per sopraggiunti motivi improrogabili, la suddetta Conferenza di servizi era rinviata a data da destinarsi;

ATTESO

- a Che, come evidenziato in premessa, in data 4/10/2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la DGR n. 533/2016 con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica;
- b Il decreto n. 442 del 5/12/2016 individua Bisaccia come Comune “saturo”;
- c La predetta deliberazione n. 533/2016 prescrive che “Con riferimento ai procedimenti non conclusi relativi ad istanze volte al rilascio di titoli autorizzativi per impianti eolici situati in aree non idonee e precluse in modo assoluto, gli uffici competenti della Regione Campania procedono direttamente al rigetto previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. non necessitando una preventiva valutazione/rivalutazione del progetto. Sono sempre considerate aree non idonee e precluse in modo assoluto quelle situate in Comuni definiti saturi”;

CONSIDERATO, altresì, che

- a) sulla scorta della previsione del richiamato D.D. 442/2016, la U.O.D. 04, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (così rubricato: "*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti*"), con nota prot. n. 2016. 0803443 del 09/12/2016, ha comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione, con esito negativo, dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica in parola;
- b) con ricorso innanzi al TAR Campania la Ecopower srl ha formulato istanza di annullamento della DGR 533/2016, del D.D. n. 442/2016 e della DGR n. 532/2016;
- c) con distinto ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato la Ecopower srl ha formulato istanza di annullamento della DGR 533/2016; D.D. n. 442/2016 e, tra l'altro, della nota prot. n. 2016.0803443 del 09/12/2016 con il quale questo ufficio regionale ha comunicato l'avvio del procedimento, ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. di rigetto dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto in questione;
- d) ad oggi non risultano agli atti di questa UOD, relativamente ai predetti giudizi di cui alle lettere b) e c), nessuna decisione né tantomeno misure cautelari disposte dal GA;
- e) la giurisprudenza amministrativa si è invece espressa in termini favorevoli in merito alla legittimità del diniego di Autorizzazione Unica di un impianto da realizzarsi in area "non idonea". Il G.A. ha disposto che "il diniego di Autorizzazione Unica per un impianto a fonti rinnovabili (FER) da realizzarsi in area "non idonea", è legittimo, in quanto conseguenza procedimentale "automatica" e naturale a seguito di attività amministrativa vincolata, precisando, nel contempo che, l'unico esito possibile "automatico" di un procedimento di Autorizzazione Unica per un impianto a fonte rinnovabile da realizzarsi in area "non idonea" è il rigetto dell'istanza, inutile ogni ulteriore attività istruttoria non essendo possibile arrivare a una differente definizione del procedimento (cfr. Sentenza Tar Puglia n. 1579/2013; Sentenza n. 912/2013);
- f) la DGR 533/2016 e il Decreto n. 442/2016 devono intendersi pienamente efficaci anche in considerazione della sentenza del TAR Campania – Sez. VII, n. 4878/2017 con la quale il G.A., in un contenzioso analogo, ha rilevato la legittimità dei criteri adottati dalla Regione nei predetti provvedimenti, facendo riferimento all'applicazione delle norme sopravvenute ai procedimenti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione in virtù del cd. principio del *tempus regit actum*;
- g) con sentenza del TAR Campania n. 5389/2017, il collegio, in un altro contenzioso analogo, ha ribadito la legittimità della DGR 533/2016, in particolare relativamente alla predetta Delibera ha precisato che "*con riferimento ai procedimenti non conclusi relativi ad istanze volte al rilascio di titoli autorizzativi per impianti eolici situati in aree non idonee e precluse in modo assoluto, gli uffici competenti della Regione Campania procedono direttamente al rigetto previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 non necessitando una preventiva valutazione/rivalutazione del progetto*";

ATTESO altresì che

- a) l'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. dispone la previsione di un obbligo di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- b) la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata istituita la UOD "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia"
- c) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 295/2016, confluiscono nella UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";
- d) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;
- e) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che "*restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance*";

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dalla UOD 03;

RITENUTO di dover procedere in conformità all'istruttoria effettuata;

VISTO


- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;

DECRETA

Per i motivi espressi ed evidenziati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **il rigetto dell'istanza protocollo regionale n. 2010.0764309 del 22/09/2010**, presentata dalla "Ecopower s.r.l." (di seguito: Proponente), con sede legale in Cervinara alla Via Cardito, 5- P.IVA; 02573260649 , con il conseguente **diniego dell'autorizzazione unica**, ex art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza complessiva 49,5 MW da ubicarsi nel Comune di Bisaccia (AV) – Località Calaggio, Marena, Serro La Croce;
2. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di notifica;
3. **di notificare** il presente provvedimento alla Società Proponente;
4. **di inviare** copia del presente atto al DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta, alla sezione "Casa di Vetro" del sito internet istituzionale e, per opportuna conoscenza, al Comune di Bisaccia e all'Autorità competente in materia di VIA.

dott. Alfonso Bonavita



Anzano di Puglia

Città di Contra

E842


Lacedonia

Corridoio impianti progetto
Bisaccia

etri

Mattinella

Manna degli impianti



Anzano di Puglia

Città di Contra

E842


Lacedonia

Bisaccia

etri

Mattinella

Manna degli impianti



Area Industriale Falagrylla

Autosmate

Convento

Progetto rigettato